



## Sentenza n. 168 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti  
*decisione del 25 settembre 2024, deposito del 28 ottobre 2024*  
*comunicato stampa del 28 ottobre 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atto di promovimento: ricorso n. 15 del 2024*

#### **parole chiave:**

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO – ISTRUZIONE –  
PERSONALE SCOLASTICO

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 1, 2, 3 e 4 della [l. reg. Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 81, 97 e 117 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2, nelle parti in cui: a) stabilisce che nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma in materia di istruzione e formazione, tenuto conto di una serie di peculiarità della Regione Sardegna, venga definita una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024 (**art. 1**); b) ha il dichiarato obiettivo di istituire presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione un «presidio con funzioni organizzative e gestorie» composto da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici (**artt. 2 e 3**); c) prevede che i maggiori oneri per la costituzione del presidio siano, nella misura quantificata dall'**art. 4**, posti a carico della Regione stessa.

Più nello specifico, ad avviso del ricorrente la normativa impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione, di cui all'**art. 117, secondo comma, lett. n)**, Cost., nonché quella in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di cui alla precedente **lett. g)**, in relazione alle norme sulla riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica di cui, in particolare, all'**art. 1, comma 557, della l. n. 197 del 2022** e all'**art. 5, comma 3, del d.l. n. 215 del 2023**, come convertito.

Nello specifico, l'art. 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqüies* e 5-*sexies*, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, nel testo risultante dalla richiamata legge n. 197 del 2022, dettano la disciplina per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni. In particolare, la riforma statale ha imposto alle regioni di rispettare il contingente organico determinato da apposito decreto ministeriale e di superare, a regime, l'istituto della reggenza (fatta salva la puntuale deroga percentuale prevista all' art. 5, comma 3, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito).

**La Corte accoglie le censure promosse dal ricorrente e dichiara l'incostituzionalità dell'intero testo della legge regionale**, estendendo gli effetti della declaratoria anche all'art. 5, in quanto privo di autonoma portata normativa.

Il Giudice delle leggi, in particolare, evidenzia come l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024, nel porsi l'obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, prescindendo, dunque, dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, violi il principio statale della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio, ponendosi, dunque, in conflitto con l'art. 117, secondo comma, lett. n.), Cost.

La medesima disposizione si pone in contrasto anche con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la «determinazione del contingente [scolastico]» e la contestuale «scelta del superamento [...] dell'istituto giuridico della reggenza, sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale».

Ad avviso della Corte anche gli artt. 2, 3, e 4 – che incidono sull'autonomia scolastica e sulla determinazione degli organici sottraendo parte del personale docente all'espletamento delle funzioni didattiche – violano l'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost. Il Giudice costituzionale, peraltro, evidenzia come gli stessi articoli, riguardando l'ambito mansionistico del personale inserito nel pubblico impiego statale, senza peraltro chiarire in quale modo dovrebbero essere scelti i soggetti da assegnare ai suddetti presidi, si pongono in contrasto anche con la lettera g) dell'art. 117, secondo comma, Cost.

*Domiziano Pierantoni*